



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 10/06/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 564

Barletta (Ba). Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente Piano regolatore Generale. Approvazione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Barletta, munito di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30/09/71, nonché di Regolamento Edilizio del 1931, con delibera di C.C. n. 31 del 13/03/2000 ha adottato la così denominata "Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G." e con delibere di C.C. n. 75 del 31/07/2001 e n. 76 del 01/08/2001 ha controdedotto, previa pubblicazione degli atti, alle osservazioni ed opposizioni dei cittadini.

La Variante come innanzi adottata, redatta dai Prof. Ing. R. Cervini e Prof. Ing. G. Fuzio, è stata trasmessa all'Assessorato con nota comunale prot. 49407 del 29/11/2001 ed è costituita da n. 48 elaborati.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati a norma di legge (art. 16 della L.r. n. 56/1980); complessivamente sono state presentate n. 36 osservazioni, controdedotte dal Comune con delibere di CC n. 75 del 31/07/2001 e n. 76 del 01/08/2001.

Sono inoltre pervenute direttamente all'Assessorato n. 5 osservazioni fuori termini.

Nell'ambito del territorio comunale sono presenti i seguenti vincoli di tutela:

- vincolo di zona sismica ex L. n. 64/1974;
- vincolo "S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente (G.U. 22/04/2000 n. 95);
- vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/1939: area del porto e litorali prospicienti il castello;
- vincolo archeologico: Canne della Battaglia, località di Madonna del Petto, Antenisi, San Lazzaro, Callano e Montaltino, Regio Tratturo Barletta-Grumo.

Non risulta invece la presenza di vincoli idrogeologici ex R.D. n. 3267/1923, di "Decreti Gaiasso" ex D.M. 01/08/85, di terreni sottoposti ad "Usi Civici".

Si riportano inoltre le seguenti segnalazioni del PUTT/P regionale approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, interessanti il territorio comunale di Barletta (dagli elenchi allegati alle Norme del PUTT/P):

- Idrologia superficiale
  - Fiume Ofanto (acqua pubblica)
  - Lago Pantaniello (acqua pubblica: lago, invaso, bacini)
  - Lama-Canale Camaggi (acqua pubblica, gravina o lama)

Canale Camaggi (acqua pubblica)

Acqua presso Montaltino (acqua non pubblica presente in cartografia)

Invaso di San Mercurio (vasche, saline)

Acqua presso Torre Ofanto (acqua non pubblica presente in cartografia)

- Segnalazioni archeologiche ed architettoniche

Località Canne della Battaglia (insediamento classico romano)

Località Canne della Battaglia (contrada Antenisi, necropoli)

Località Madonna del Petto (insediamento preclassico)

Località San Lazzaro (insediamento preclassico)

Insedimento Via Vitrani

Menhir Canne della Battaglia

Torre Ofanto (località Fiumara)

Masseria Antenisi

Masseria Ceci

Masseria Montaltino

Tratturo Barletta-Grumo

- Zone umide

C/o Casa Sardaro

Gli atti tecnico-amministrativi della Variante sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 816 dell'11/02/2003.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 18/03/2003 e giuste sedute del 18/02/2003 e del 18/03/2003, ha operato, in merito alla Variante stessa, le necessarie verifiche e analisi degli aspetti amministrativi (punto 1), del sistema delle tutele (punto 2) dei contenuti, con riferimento specifico alla ricognizione giuridica (punto 3.1), allo stato di attuazione nelle varie zone omogenee (punto 3.2), agli obiettivi (punto 3.3), al calcolo dei fabbisogni e dimensionamento per i vari settori insediativi (punto 3.4), alla zonizzazione (punto 3.5), alle localizzazioni insediative (punto 3.6), al sistema della viabilità (punto 3.7).

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione la Variante in argomento con le seguenti considerazioni e puntualizzazioni conclusive (punto 4 della Relazione-parere):

#### 1. Settore residenziale

Con riferimento al riscontrato esubero di 4.028 stanze delle potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti, rispetto al fabbisogno del settore residenziale calcolato all'anno 2013, va rilevato che lo stesso riviene principalmente dalle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative complessive della strumentazione vigente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art. 2 della L. n. 10/1977).

In merito a detto Piano di Zona, peraltro, va preso atto che l'Amm.ne Com.le ha già adottato un provvedimento di indirizzo generale finalizzato al ridimensionamento della parte ancora non realizzata (delibera di C.C. n. 44 del 26/03/2001 "Approvazione del 20 Programma triennale di attuazione del Piano di Zona").

Nell'ambito di detto procedimento, pertanto, l'Amm.ne ricondurrà il dimensionamento complessivo del settore residenziale nei limiti innanzi rilevati.

## 2. Settore produttivo

Con riferimento al settore produttivo, va preso atto delle evidenziate peculiarità e caratteristiche dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale della città di Barletta, che giustificano il riscontrato sovradimensionamento delle aree produttive rispetto ai criteri di calcolo di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989.

Va peraltro considerato che trattasi di mera riconferma di previsioni insediative rivenienti dalla pregressa strumentazione urbanistica vigente e già in gran parte attuate.

Con riferimento, inoltre, alla dotazione di aree a standards per detto settore, risultata completamente deficitaria (rif. tabella 33 a pag. 77 della Relazione di Piano), in quanto non prescritta per le zone produttive in questione dal previgente P.R.G., va considerato che un'eventuale ipotesi di individuazione ex-novo - in questa fase - di aree a standards al servizio delle zone produttive, risulterebbe inammissibile nell'ambito del presente procedimento amministrativo, comportando la necessità di preordinate valutazioni e determinazioni comunali.

Per la risoluzione di detta problematica, pertanto, occorre rinviare a successivi e separati provvedimenti comunali da assumersi ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

## 3. Adempimenti per il "S.I.C."

In relazione alla presenza, al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, del Sito di Interesse Comunitario "S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n.95, si precisa che l'Amm.ne Com.le dovrà acquisire la "Valutazione d'incidenza" ai sensi della L.r. 12/04/2001 n. 11, preventivamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle aree interessate complessivamente da detto S.I.C.

## 4. Adempimenti ex L. n. 64/1974

In relazione alla presenza del vincolo di zona sismica interessante il territorio del Comune di Barletta, si richiamano all'Amm.ne Com.le le pertinenti disposizioni e prescrizioni della L. n. 64/1974.

## 5. Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Si richiamano all'Amm.ne Com.le gli adempimenti prescritti dal P.U.T.T./P. approvato con Delibera di G. R. n. 1748/2000.

Con riferimento inoltre alle osservazioni dei cittadini (n. 36 presentate al Comune e controdedotte con delibera di C.C. n. 75 e n. 76/2001; n. 5 pervenute direttamente all'Assessorato), il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse (punto 5 della Relazione-parere) ha assunto - in estrema sintesi - le seguenti determinazioni:

- Osservazioni respinte: 2; 3; 4; 5/7; 5/8; 5/9; 5/10; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15; 7; 9/1bis; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21/1; 21/6; 22; 23; 24; 25; 25ter; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36.
- Osservazioni accolte, nei limiti e nei termini specificati nella Relazione-parere: 1; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 6; 8; 9/1; 9/2; 11; 13; 19; 21/2; 21/3; 21/4; 21/5; 21/7; 25bis; 32.
- Osservazioni pervenute direttamente: respinte in quanto tardive ed irrituali.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, della "Variante - per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G.", come sopra adottata dal Comune di Barletta, con le considerazioni e puntualizzazioni conclusive di cui al punto 4 della Relazione-parere ed innanzi riportate.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le

determinazioni del Comitato Ristretto, riportate al punto 5 della Relazione-parere, innanzi riassunte.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., nelle premesse riportata;

- Di APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni di cui alla stessa relazione in premessa, la "Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G." adottata dal Comune di Barletta con la deliberazione di C.C. n. 31 del 13/03/2000, con le considerazioni e puntualizzazioni conclusive, innanzi riportate, di cui al punto 4 della Relazione parere in data 18/03/2003 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001, art. 21 (parte integrante del presente provvedimento);

- Di DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 5 della Relazione-parere in data 18/03/2003, qui in toto condiviso;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Barletta per gli ulteriori adempimenti di competenza comunale, e la pubblicazione sul B.U.R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

## REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistico e Assetto del Territorio

Comitato Urbanistico Regionale Ristretto

(LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001, art. 21)

Oggetto: Comune di BARLETTA (BA) - "Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente Piano Regolatore Generale.

## RELAZIONE - PARERE

Il Comitato Urbanistico Regionale Ristretto

Visti gli atti tecnici ed amministrativi inerenti alla Variante in oggetto, inviati per il parere di cui all'art. 16, ottavo comma, della L.R. n° 56/1980;

Visto i verbali delle sedute del 18.02.2003 e del 18.03.2003;

### 1- ASPETTI AMMINISTRATIVI

#### 1.1 Delibere ed atti preliminari

La Città di Barletta è urbanisticamente disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30.09.71, e dal Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di CC n. 660 del 05.06.1931 e successive modificazioni.

Dopo l'entrata in vigore della LR n. 56/1980, il CC, con deliberazione n. 1500 del 19.11.1984, espresse la volontà di procedere alla revisione del PRG ed al suo adeguamento alla subentrata legge regionale.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, con nota n. 17519/01 del 20.12.1990, trasmise al Comune la deliberazione di GR n. 6761 del 27.11.1990 (vistata dal Commissario di Governo in data 13.12.90, prot. n. 17320) con la quale si invitava il Comune a provvedere entro 60 giorni all'adozione del PRG adeguato alla LR 56/80, pena la nomina di Commissario "ad acta".

Il CC di Barletta, con proprio atto n. 146 del 21.06.1991, revocò la deliberazione consiliare n. 1500 del 19.11.84 e con deliberazione n. 147 in pari data affidò agli ingg. Renato Cervini e Giovanni Fuzio l'incarico per la redazione del PRGC in adeguamento alla LR 56/80; in data 24.10.1991 fu stipulata la convenzione n. 99 di rep. tra il Comune ed i professionisti.

A causa delle numerose e frequenti crisi dell'Amministrazione Comunale vi fu un lungo periodo di stasi finché con deliberazione n. 5 del 31.01.1998 il CC deliberò di scindere l'incarico conferito in due elaborazioni distinte, la prima relativa alla Variante di adeguamento alla LR 56/80 e la seconda relativa alla Variante Generale del PRG; deliberò inoltre gli "indirizzi generati di governo" contenenti gli obiettivi ed i criteri di impostazione dello strumento urbanistico.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica con raccomandata n. 7691/01 del 14.07.98 sollecitò il Comune a procedere in tempi rapidi all'adeguamento del PRG alla LR n. 56/80.

Con deliberazione di GM n. 871 del 05.11.98 venne deliberata la integrazione e modificazione della convenzione con i professionisti; con atto n. 389 di rep. del 16.03.99 venne integrata e modificata la convenzione.

Con note 29.03.99 e 19.04.99 prot. n. 13185 e n. 16007 vennero inviati al Comune dai professionisti incaricati gli elaborati della Variante del PRG in adeguamento alla LR 56/80.

1.2 Delibera di G. M. di proposta d'adozione al C.C.

Con deliberazione n. 15 del 18.01.2000 la GM prese atto della "Variante per l'adeguamento alla LR 56/80 del PRG del Comune di Barletta" e deliberò di sottoporre la stessa all'esame del Consiglio Comunale;

1.3 Delibera di adozione

Con deliberazione n. 31 del 13.03.2000 il CC di Barletta ha adottato la "Variante del vigente PRG per la conformità alla LR n. 56/1980", resa conforme agli emendamenti approvati dal CC nella seduta del 25.02.2000.

Essa è costituita dai seguenti elaborati:

#### A. RELAZIONE ED ALLEGATI

con inserti fotografici, tabellari, grafici e con, allegati, i seguenti elaborati grafici:

A.1 - inquadramento territoriale: A.1.1 - situazione (cartografia di base) (1:25.000); A.1.2 - stato giuridico (1:25.000); A.1.3 - tutela (1:25.000); A.1.4 - sistema geomorfologico (1:25.000); A.1.5 - sistema naturalistico (1:25.000); A.1.6 - sistema insediativo (1:25.000);

A.2 - territorio comunale: A.2./a/b/c- situazione (cartografia di base) (1:10.000); A.2.2a/b/c - sistema geomorfologico (1:10.000); A.2.3a/blc - sistema naturalistico (1:10.000); A.2.4a/b/c - sistema dei vincoli (1:10.000); A.2.5a/b/c - tutela (ambiti estesi PUTT) (1:10.000);

A.3 - territorio urbano: A.3.1 - situazione (cartografia di base) (1:5.000); A.3.2a/b - stato giuridico (1:5.000); A.3.3a/b/c/d/e - dotazione standard (1:5.000); A.3.4/1/2/3/4/5/6/7/8 - sezioni censimento 1991 (1:2.000).

#### B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

#### C. REGOLAMENTO EDILIZIO

D. DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO (zonizzazione):

D.1.D.a/b/c - Territorio comunale: zonizzazione ambiti territoriali distinti (1:10.000)

D.1.E.a/b/c - Territorio comunale: zonizzazione ambiti territoriali estesi (1:10.000)

D.2 - Territorio urbano: zonizzazione (1:5.000)

E. ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (comparti):

E.1 - Territorio urbano: viabilità di PRG (I: 5.000)

#### 1.4 Atti di pubblicazione

Gli atti di pubblicazione risultano conformi alla legge; la variante al PRG è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune dal 3 maggio 2000 per 30 giorni consecutivi; con manifesto del 3.5.2000 e con pubblicazione sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Barletta Oggi" è stato dato avviso al pubblico di detto deposito.

1.5 Delibera di esame delle osservazioni - determinazioni del C.C.

Sul PRG pubblicato risultano presentate al Comune, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, 36 osservazioni (31 nei termini e 5 fuori termine) tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazioni CC n.75 del 31.07.2001 e n.76 del 01.08.2001 "Esame Osservazioni e/o Opposizioni", che di seguito si elencano con il relativo esito:

01 - Settore LL.PP. Comune parzialmente accolta

02 - Giuseppe Di Malta + 11 respinta

03 - Michele Pentrella +5 respinta

- 04 - Angelo F. Schinaia + 5 respinta
- 05 - Architetti di Barletta parzialmente accolta
- 06 - Coordinamento Tecnici parzialmente accolta
- 07 - Laporta Ortofrutticoli respinta
- 08 - Giocchino Sfregola accolta
- 09 - Vincenzo Salzo + 7 parzialmente accolta
- 10 - Leonardo Maffione respinta
- 11 - Giuseppe Del Carmine parzialmente accolta
- 12 - Antonio Santoro respinta
- 13 - Settore Edilizia. Comune parzialmente accolta
- 14 - Antonietta Leone + 3 respinta
- 15 - Leonardo Comitangelo respinta
- 16 - Leonardo Comitangelo respinta
- 17 - Leonardo Comitangelo respinta
- 18 - Giuseppe Prascina respinta
- 19 - Giuseppe De Raymond parzialmente accolta
- 20 - Giuseppe V. Tatò +1 respinta
- 21 - Raffaele G. Bruno parzialmente accolta
- 22 - Giuseppe Todisco respinta
- 23 - Rosario Frezza respinta
- 24 - Cosimo D. Lamonaca respinta
- 25 - Giuseppe Cortellino + 6 respinta
- 25bis - Gius. Cortellino/Moni accolta
- 25ter - Gius. Cortellino respinta
- 26 - Maria Pia Parente + 2 respinta
- 27 - Savino Damato respinta
- 28 - Aniello Fucci respinta
- 29 - Michele Rasola/Ramin respinta
- 30 - Roberto Tatò respinta
- 31 - Aniello Fucci respinta
- 32 - Francesco Maffione parzialmente accolta
- 33 - Vincenzo Di Lauro + 8 respinta
- 34 - Carmela Capuano respinta
- 35 - Bartolomeo Doronzo respinta
- 36 - Teresa Cavaliere respinta

Sono inoltre pervenute, fuori termine, direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, altre 5 osservazioni, tutte riconducibili ad alcune su elencate, proposte dai seguenti soggetti:

- 01 - Teresa Cavaliere
- 02 - Michele Pentrella +5
- 03 - Giuseppe Prascina +3
- 04 - Giuseppe Prascina +3
- 05 - Giuseppe Prascina +3

## 2 - SISTEMA DELLE TUTELE

L'analisi del territorio comunale è stata operata utilizzando le metodologie del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e Beni Ambientali che all'epoca della redazione della variante in

oggetto era già stato approvato, come schema, dal Consiglio Regionale con delibera n. 880 del 25.07.1994.

L'approfondimento dei quadri conoscitivi contenuti nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico è riportato negli elaborati progettuali con i seguenti risultati:

Il territorio barlettano, ai margini del paesaggio tipico "del Tavoliere", rientra nel tipo di paesaggio dei "pianori calcarei" e, più in particolare, nel tipo a "coste basse, piatte con un versante quasi sempre brusco, ma di pochissimi metri, sulla piattaforma litoranea che si stende verso il largo, incisa ogni tanto da canali a pareti ripide, con vegetazione rada piegata dal vento e coltivazioni arborate o ad orto spesso protette dalla prima parete a secco parallela alla costa".

Le "componenti" di tale tipo di paesaggio/ambiente sono state classificate in tre sistemi: quello geologico/morfologico/idrogeologico; quello della copertura botanico-vegetazionale-colturale e della potenzialità faunistica; quello della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Il censimento e l'analisi delle componenti rientranti in tali sistemi sono stati sintetizzati nelle tavolette allegate che sono state organizzate, in funzione delle finalità proprie del PRG, secondo il sistema naturalistico, lo stato giuridico, il sistema insediativo, la strutturazione delle tutele del PUTT/PBA.

La rappresentazione del "sistema naturalistico" è stata sintetizzata con il riporto della "altimetria", dell'assetto geomorfologico (costa, cigli di scarpate, ripe e reticoli fluviali, dorsali spartiacque, doline, ecc.), della idrologia superficiale (fiume, reticolo superficiale), dei boschi, macchie, biotopi, zone umide, dei vincoli faunistici.

Nello specifico, risultano di notevole interesse naturalistico il sistema delle aree litoranee caratterizzato dai profondi arenili ed il sistema dell'Ofanto che con le residuali "boscaglie ofantine" costituisce habitat di popolazioni di vertebrati, di anfibi, di mammiferi e uccelli.

Lo stato giuridico delle aree è dovuto alla presenza sul territorio di tutele (vincoli) imposti da diverse leggi statali e regionali; negli allegati progettuali sono stati riportati: la tutela ex legge 1497/1939 sulla protezione del paesaggio (nel centro abitato: area del porto e litorali prospicienti il Castello); la tutela delle aree archeologiche di Canne della Battaglia e delle località di Madonna del Petto, Antenisi, San Lazzaro, Callano e Montaltino.

Nel territorio di Barletta non sono presenti vincoli "idrogeologici" ex RD 3267/1923, né quelli dovuti ai c.d. "decreti Galasso" ex DM 01.08.1985 pubblicato sul S. GU 30106.02.1986, né risultano terreni sottoposti ad usi civici (vincolo imposto dalla legge 431/1985).

Al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, si riscontra la presenza del Sito di Interesse Comunitario "S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n. 95.

Il sistema insediativo è stato sintetizzato con la rappresentazione delle "presenze edificate" e delle aree investite da tutele o segnalazioni per beni archeologici e architettonici. Poche sono le masserie (Antenisi, Ceci, Montaltino), peraltro quasi sempre modificate nel foro impianti originari, e scarsamente distinguibile sul terreno è il Regio Tratturo Barletta-Grumo (bene tutelato ex legge 1089/1939) che attraversa il territorio di Barletta.

Si riportano inoltre le seguenti segnalazioni del PUTT/P regionale approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, interessanti il territorio comunale di Barletta (dagli elenchi allegati alle Norme del PUTT/P):

- Idrologia superficiale

Fiume Ofanto (acqua pubblica)

Lago Pantaniello (acqua pubblica: lago, invaso, bacini)

Lama-Canale Camaggi (acqua pubblica, gravina o lama)

Canale Camaggi (acqua pubblica)

Acqua presso Montaltino (acqua non pubblica presente in cartografia)

Invaso di San Mercurio (vasche, saline)



Acqua presso Torre Ofanto (acqua non pubblica presente in cartografia)

- Segnalazioni archeologiche ed architettoniche

Località Canne della Battaglia (insediamento classico romano)

Località Canne della Battaglia (contrada Antenisi, necropoli)

Località Madonna del Petto (insediamento preclassico)

Località San Lazzaro (insediamento preclassico)

Insedimento Via Vitrani

Menhir Canne della Battaglia

Torre Ofanto (località Fiumara)

Masseria Antenisi

Masseria Ceci

Masseria Montaltino

Tratturo Barletta-Grumo

- Zone umide

C/o Casa Sardaro

Si segnala infine che il territorio comunale di Barletta è soggetto al vincolo di zona sismica ex L. n. 64/1974.

### 3 - CONTENUTI

#### 3.1 Ricognizione giuridica - Strumentazione vigente

Il PRG/1971 è stato oggetto di diverse varianti puntuali, da lungo tempo concretatesi sul territorio e pertanto considerate nel "PRG adeguato" come stato di fatto, poiché dal 1980 (per il prescritto dell'art. 55 della LR 56/1980) le uniche varianti possibili sono state quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche, di piani per insediamenti produttivi, di piani per edilizia residenziale pubblica.

Le varianti più significative, infatti, sono state quelle relative ai piani di zona 167 per edilizia residenziale pubblica che, prevalentemente, hanno interessato aree a sud della ferrovia. Altre varianti hanno riguardato le zone produttive, sia sul versante orientale che su quello occidentale la viabilità (tra cui quali la relativa alla SS 16 bis), e numerose opere pubbliche (tra cui gli edifici per l'istruzione superiore).

Lo "stato giuridico" dei suoli è definito dalla zonizzazione del PRG/71, ed è stato riportato negli elaborati grafici allegati A.3.2. Esso, senza specifici riferimenti alle zone omogenee definite e prescritte dal DM 1444/68, si articola nelle seguenti "zone", di cui si riporta l'indice di, fabbricabilità e la superficie territoriale:

---

Articolo mc/mq Sup. territ. Ha

---

- 01 - Tipo edilizio A Iff < 9,50 18,36

- 02 - B Iff < 11,00 5,15

- 03 - C Iff < 12,00 7,90

- 04 - D Iff < 14,00 12,54

- 05 - E Iff < 18,00 18,00

- 06 - Zona di trasfor-  
5,00 13,04

- 07 - Zona di trasfor-

- mazione N I lff< 9,00 9,99
- 08 - Zona da risanare R lff< 5,00 25,35
- 09 - Zona da ristrutturare G lff< 5,00 3,87
- 10 - Demot. e ricostruzioni A lff< 14,00 3,15
- 11 - Demol. e ricostruzioni B lff< 18,00 12,34
- 12 - Zona ind.da trasferire M lff< 10,00 3,43
- 13 - Zona di fot. 1,50 56,65
- 14 - Zona di lot. 4,00 10,29
- 15 - Zona di espansione F lff< 4,00 25,38 2,50 238,99
- 17 - Zona merceol. 2,00 44,55
- 18 - Zona piccole 2,00 38,46
- 19 - Zone verdi spec. 0,30 11,80 67,67
- 20 - Arenili lff< 0,30
- 21 - Zone verdi private vinc. lff< 0,20 4,25
- 22 - Attrezzature stradali lff< 2,00 6,23
- 23 - Zone rurali coltiv. varia lff< 0,30 0,12
- 25 - Zona a verde pubblico 55,86
- 26 - Zona a verde pub. attrez. 23,60
- 27 - Zona edifici pubblici 52,88
- 28 - Zona archeologica
- 29 - Zona esp. volumi approvati 77,08

cui vanno aggiunti:

- Zona militare 5,92 2,50 68,43
- Area cimiteriale 6,89
- Ex Distilleria 5,35

---

per complessivi ettari 931,60

### 3.2 Stato di attuazione del PRG vigente

Come si evince dalla Relazione di Piano, gli interventi eseguiti in attuazione del vigente PRG (non

conforme alla L.R. 56/1980) sono così sintetizzabili:

- Zona omogenea "A": non essendo vigente il Piano Particolareggiato approvato con delibera consiliare del 22.11.1984, non si registrano interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono stati eseguiti interventi su singoli edifici. La centralità della zona, nonostante lo scarso livello di abitabilità, ha giustificato il mantenimento di una significativa presenza di popolazione residente e diverse attività; non è comunque possibile alcuna ulteriore capacità insediativa rispetto a quella attuale.

- Zona omogenea "B": anche nel complesso della "città costruita", non essendo stati formati i piani particolareggiati previsti dal PRG, non si registrano significativi interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono stati eseguiti interventi su singoli edifici utilizzando al massimo le possibilità edificatorie. L'altissima densità sia edilizia sia di popolazione residente, esclude ogni possibilità di ulteriore capacità insediativa; di contro, in una prospettiva di miglioramento della qualità dell'abitare, nel medio termine è da prevedere un abbassamento delle attuali densità abitative.

- Zona omogenea "C": è stata utilizzata nella sua quasi totalità, comprese anche le "nuove" aree introdotte con le varianti al PRG/1971 per l'edilizia residenziale pubblica; le residuali (al 31.12.1997) capacità insediative sono pari a circa 7.844 stanze, insediabili sia nelle lottizzazioni già formate, sia nelle residuali aree delle maglie di espansione dello stesso PRG/1971; poiché sono insediabili altre 18.958 stanze nel Piano 167/Sud, il totale complessivo dei nuovi insediamenti ammonta a 26.802 stanze, così dislocate:

---

(al 31.12.1997) volumi mc numero di  
stanze  
insediabili

---

PP/ Napolitano  
(via Giolitti-Petrarca 66.465 664  
PLI Fucci-Edildomus  
via Ofanto) 32.087 321  
PLI Edilmac-Lerario  
(via Canosa,Izzi, Madonna  
Croce) 19.729 197  
PPI Vitobello, Comparti 1-2  
(via Dante) 57.697 577  
PP/ Chiaia (via Canosa,  
Rossini, Verdi) 225.345 2.253  
PLI Socomer (residui)  
(via Minervino) 85.000 850  
Zona Esp. Via Reg. Marghe-  
rita, Violante, Dei Gelso 164.775 1.648  
PLI Drago-Musti  
(via Montegrappa,  
Imbriani, Milano) 133.398 1.334

---

784.496 7.844

"nuova" zona 167 1.895.800 18.958

---

totali 2.680.296 26.802

3,00+ 1,20+ 12,25) e circa 39,78 ettari su quello orientale (=6,75+ 4,02+ 2,50+ 2,70+ 2,70+ 6,00+ 12,25+ 2,86).

- Zona omogenea "F": in esecuzione del PRG/71 è stata attuata la previsione relativa all'ospedale e quella relativa ad alcuni edifici per l'istruzione superiore; per altri edifici con tale destinazione sono state formate apposite varianti al PRG/1971; praticamente nulla è stato attuato per il parco urbano.

Per le urbanizzazioni secondarie, le previsioni specificatamente individuate dal PRG/71 sono state in buona parte eseguite e le capacità localizzative residuali sono limitate, con l'eccezione della recente individuazione delle aree della ex Distilleria.

Le urbanizzazioni secondarie (US) e le attrezzature pubbliche di interesse generale (F) esistenti sono elencate negli elaborati di piano; nel complesso esse risultano impegnare le seguenti superfici (esistenti o concretamente programmate): urbanizzazioni secondarie circa 156,94 ettari; attrezzature di interesse generale, circa 22,82 ettari.

Di contro, le aree tipizzate in "modo diretto" dal PRG/1971 per destinazioni assimilabili alle "US" ed alle "US" sono:

- urbanizzazioni secondarie: circa 136,59 ettari (quelle disciplinate dagli artt. 21, 25, 26, 27)
- attrezzature di interesse generale: circa 67,67 ettari (quelle disciplinate dall'art. 19).

### 3.3 Obiettivi

La Delibera di C.C. n. 5 del 31.01.1998 sugli Indirizzi generali di Governo", nel capitolo relativo alle "indicazioni programmatiche di politica urbanistica e di opere pubbliche", esplicitò testualmente:

"..... Alla luce di questa allarmante situazione dell'assetto del territorio nella nostra realtà urbana, che continua a peggiorare progressivamente, è doveroso e non più procrastinabile operare per fare rientrare i limiti di edificabilità nell'ambito di quelli fissati dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di evitare un carico insediativo superiore all'attuale.

Pertanto, è volontà di questa Amministrazione Comunale scindere i due aspetti dell'adeguamento del PRG vigente alla legge regionale n. 56/80 e della variante generale, procedendo immediatamente all'adozione di una variante di adeguamento e, successivamente, con riferimento agli obiettivi di sviluppo strategico e sulla base dei risultati delle analisi settoriali, giungere alla redazione del nuovo piano regolatore della nostra città.

Infatti il PRG adeguato, pur dovendo prevedere le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e quello infrastrutturale e, conseguentemente, quantificare i carichi insediativi esistenti ed ancora insediabili, in attuazione del PRG vigente, ha come finalità essenziale l'obbligo di garantire per gli insediati e per gli insediabili (sia produttivi che residenziali) la dotazione minima prescritta di standards (DM n. 1444/68, richiamato dall'art. 51 della legge regionale n. 56/80) e perciò, laddove risultino fabbisogni insoddisfatti, dovrà procedere alla loro quantificazione ed ottimale localizzazione.

Del resto, non può sfuggire a nessuno che l'obiettivo primario da perseguire con la redazione di un nuovo piano regolatore è quello di dotare questa nostra città di nuovi spazi pubblici e di una diversa e migliore qualità delle strutture esistenti.

L'attenzione riservata negli anni passati, quasi esclusivamente ai programmi di nuova edilizia residenziale, deve cedere il passo a programmi diretti a rispondere ad un fabbisogno arretrato di attrezzature e servizi di utilizzo pubblico e, pertanto, nell'immediato futuro, dovranno essere presi in considerazione quei programmi di edilizia residenziale i cui costi insediativi si riveleranno compatibili con le risorse pubbliche o private del sistema produttivo locale e del bilancio comunale....".

La Variante di adeguamento del PRG alla L.R. 56/1980, rispettando i criteri sopra esposti, non ha introdotto nel PRG/71 nuove zonizzazioni, ma razionalizza quelle vigenti rendendole, appunto, 91 conformi" alla legge regionale. Più in particolare, sono stati resi conformi i regimi (senza modificarne le perimetrazioni):

- delle aree sottoposte a tutela dalla LIR 56/1980 e dalla legge 431/1985, quali le aree lungo il mare (gli articoli 19 "zone verdi speciali", 20 "arenili"), le aree agricole (gli articoli 23 "zone rurali a coltivazione varia", 24 "centri agricoli"), le aree archeologiche (articolo 28 "zona archeologica");
- delle parti della "città costruita" definibili, ai sensi del DIM 1444/68 come zona omogenea "B" (artt. 1-7 e 10-15), semplificando gli apparati normativi resi superflui dalla unificazione dell'indice di fabbricabilità al valore massimo (6 mc/mq) consentito dallo stesso DIM, e mantenendo ferme le densità derivanti da piani di lottizzazione o da piani particolareggiati o da piani di zona 167, eseguiti o approvati;
- delle tre aree "produttive" (artt. 16, 17, 18), prendendo atto della situazione esistente, unificandone (in conformità al DIM) le destinazioni e semplificandone le procedure;
- delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie ed alle attività collettive, precisandone il regime di "destinazione di zona" e non di "vincolo" (che, in quanto tale, è soggetto alla scadenza quinquennale).

Sono state osservate, inoltre, le prescrizioni (ex Del. GR 6320/1989) circa i dimensionamenti dei settori residenziali, produttivi ed infrastrutturale, verificando sia la non necessaria tipizzazione di nuove aree, sia la non necessaria riduzione dei limitati (e soltanto "convenzionali") esuberanti presenti in taluni casi. Tale "non necessarietà", è stato precisato, deriva dal fatto che la "variante per la conformità" non si è posta alcuno dei problemi "territoriali" connessi con (o sviluppo e con le nuove esigenze che dal 1971 si sono concretate nella Città.

### 3.4 Calcolo dei fabbisogni e dimensionamento

In coerenza con gli obiettivi, sono stati verificati il calcolo dei fabbisogni ed il proporzionamento delle aree necessarie per il loro soddisfacimento.

#### 3.4.1 - Settore residenziale

Lo sviluppo demografico è stato costante, ancorché con oscillazioni nel tasso annuale: la crescita della popolazione residente nei quattro decenni 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 ha mostrato infatti la progressione da 64.282 a 68.035, 75.728, 83.453, 89.527 abitanti.

La popolazione residente al 1991 era così disaggregata:

---

maschi femmine

- 
- celibi/nubili 22.969 19.367
  - coniugatile 21.165 21.434
  - separatile legalmente 106 200
  - divorziatile 63 125
  - vedovile 789 3.309

Il numero delle famiglie è cresciuto più rapidamente del numero degli abitanti poiché costantemente è diminuito il numero dei componenti la famiglia. Dal 1951 al 1991, infatti, il numero medio dei componenti la famiglia è passato da 4,4 a 3,3 componenti.

Al censimento 1991, più in particolare, il complesso dei nuclei familiari era articolato in:

- coppia senza figli n. 4.380
- coppia con figli n. 16.495

- padre con figli n. 166
- madre con figli n. 1.504

---

- totale n. 22.845

Proiettato al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio dei componenti la famiglia, a tale data, è risultato pari a 3,10.

Mediati i tassi medi di crescita del decennio intercensuario 1981-1991 (+0,007), del quindicennio 1991-1976 (+0,005) e del periodo tra il censimento 1991 e il 31.12.1997 (+0,003), e assunto come tasso medio per la stima della popolazione residente al 2013 il tasso dello 0,005, la proiezione al 2013 (con le procedure ex Del. GR 6320/1989) ha portato la popolazione residente a 99.265 abitanti.

Il parco abitazioni dal 1951 al 1991 si è più che raddoppiato: sono costantemente cresciuti sia il numero complessivo delle abitazioni (al 1991 pari a 29.404 con 110.079 stanze), sia quello delle abitazioni occupate (al 1991 pari a 26.666, il 91%; con 101.339 stanze, il 92%), sia il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione (nel 1991 pari a 3,8, per quelle occupate).

E' cresciuta anche la superficie media delle abitazioni occupate, che è passata da 64,90 mq del 1971 a 78,85 mq nel 1981 e 82,40 mq nel 1991, mentre è diminuita la superficie media delle stanze che è risultata pari a 22,30 mq nel 1971, 22,74 mq nel 1981, e 21,68 mq nel 1991.

E', inoltre, sempre diminuito il numero medio degli occupanti l'abitazione ed il numero medio degli occupanti la stanza che sono passati dai valori di 4,61 e 2,80 del 1951 a quelli di 3,35 e 0,88 del 1991.

Più in particolare, al 1991, sul totale delle 101.339 stanze delle abitazioni occupate, 79.813 stanze risultavano adibite esclusivamente o promiscuamente ad abitazione, 20.916 a cucina, 610 ad altro uso.

Proiettato al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione è di 5,52, numero che va certamente mitigato, in correlazione con la diminuzione della superficie media delle stanze già verificatasi, con l'assunzione del valore "provinciale" di 4,00 stanze per abitazione.

E' stato verificato come oltre il 40% delle abitazioni occupate sia stato costruito prima del 1960 e che poco più del 36% sia stato costruito dopo il 1972. Tali dati, in uno alla non alta percentuale delle abitazioni occupate dai proprietari evidenziano la propensione degli abitanti a spostarsi, per l'alta presenza del degrado, in rilevanti parti sia della "struttura urbana", sia delle abitazioni.

5.130 stanze, ed il fabbisogno pregresso più quello emergente al 2013, pari a  $(18.480 + 27.149):2 = 22.814$  stanze.

#### 3.4.2 - Settore produttivo.

Nel decennio 1981-91 è continuata la crescita sia della popolazione attiva (formata dai residenti con più di 14 anni occupati, più i disoccupati e quelli in cerca di la occupazione) passata da 28.332 a 33.823 unità, sia la popolazione non attiva passata da 55.121 a 55.704 unità.

All'interno di tale crescita è da rilevare l'aumento sia dei disoccupati, passati da 1.777 a 2.883, sia dei residenti in cerca di la occupazione, passati da 3.731 a 5.215. La tab. 17 "popolazione attiva e non attiva ai censimenti" riporta tali dati.

Più in particolare, l'articolazione al 1991 della popolazione attiva e non attiva, è così caratterizzata:

---

maschi femmine totale

---

- pop. att. totale 25.079 8.074 33.823  
in condiz. prof.:  
occup. 19.502 6.223 25.725  
disocc. 2.287 596 2.883

in cerca di 1<sup>a</sup> occup. 3.290 1.925 5.215  
- pop. non att. totale 20.013 35.691 55.704  
casalinghe 22.578 22.578  
studenti 3.121 2.900 6.191  
ritirati dal lavoro 5.220 967 6.187  
altri 11.502 9.246 20.748

---

- totali 45.092 44.435 89.527

La rilevazione della "popolazione residente attiva per ramo di attività economica" e della "popolazione residente attiva per ramo e posizione professionale", mostra come in uno, con la sistematica diminuzione degli addetti nel settore agricolo (si passa dal 42% del 1951 all'11% del 1991), nell'ultimo decennio si sia concretata, nell'aumento complessivo del numero degli addetti nell'industria (dal 40% al 47%), una significativa contrazione nel settore delle costruzioni (dal 12% al 10%) con la perdita secca di 201 unità.

La articolazione, nei vari settori, delle posizioni professionali non ha registrato significative modificazioni, e ciò dimostra l'assenza di "evoluzioni strutturali" nel settore produttivo barlettano.

L'articolazione per età, al 1991, degli addetti nei vari settori, era:

---

55

- agricoltura 118 677 1.727 558  
- industria 1.582 5.088 6.057 683  
- altre attività 337 2.578 7.834 1.359

---

- totale 2.037 8.343 15.628 2.600

Sulla base delle variazioni 198/191 e del riparto percentuale alla stessa data dei posti-lavoro, è stata stimata la distribuzione percentuale dei posti lavoro al 2013 con riferimento alla popolazione complessiva già stimata e, quindi, sono stati calcolati i nuovi posti.

La stima della distribuzione percentuale al 2013 è stata operata tenendo in conto anche quello che è stato tale riparto, al 1991, nell'intera provincia barese:

- popolazione totale 1.530.170 100%  
- pop. attiva: totale 331.547 100% 22  
- agricoltura 60.694 19 4  
- industria 102.845 32 7  
- costruzioni 52.833 16 3  
- commercio 73.819 22 57  
- alber./rist. 11.401 3 1  
- trasporti/com. 29.955 9 2

I 2.381 nuovi posti di saldo positivo stimati, secondo le proiezioni si distribuiranno in tutti i rami tranne che in quelli dell'agricoltura e dell'industria che (secondo la tendenza, e senza interventi che ne modifichino l'andamento) subiranno ulteriori non trascurabili contrazioni.

2.381 add: 80 add/ha x 1,25).

21.700 mq: 91.236 ab.).

### 3.4.3 - Settore delle infrastrutture.

L'analisi del settore infrastrutturale, con riferimento alle "urbanizzazioni secondarie", è stata correlata con la distribuzione della popolazione residente all'interno delle singole zone omogenee.

Utilizzando i dati delle singole sezioni del Censimento 1991, con riferimento alla zonizzazione della Variante di adeguamento del PRG, è stato stimato che:

- la popolazione residente nella zona omogenea "A" (A+A1) è pari a circa 7.591 abitanti;
- la popolazione residente nella zona "B" e nelle maglie ex "C" del PRG/71 "attuate" e perciò ritipizzate "B", sia pari a circa 82.475 abitanti;
- la popolazione già insediata, al 1997, nelle zone "C" della presente Variante, sia pari a 1.053 abitanti.

La popolazione insediata al 2013 nelle zone A+B+exC, pertanto, è pari a 91.236 abitanti; nella zona T" è pari a 3.210 abitanti; nel nuovo piano di zona 167 è pari a 4.820 abitanti.

E' stato eseguito il calcolo della domanda delle aree a standards (18 mq per abitante), sia per la parte "pregressa" al 1997, con riferimento alle residenze ed attività produttive, sia per la parte "pregressa + emergente" al 2013. Analogamente per la domanda delle aree per attrezzature pubbliche di interesse generale (la zona F, nella misura di 17,5 mq per abitante), sia al 1997 sia al 2013.

Il quadro riepilogativo sulla dotazione esistente e sulla domanda di aree per standards e per zona F, riportato nella tabella, consente di dedurre come:

alla dotazione attuale complessiva di circa 156,94 ettari per urbanizzazioni secondarie, corrisponda un fabbisogno al 1997 di 164,01 ettari (deficit al 1997 di circa 7,07 ettari) ed un fabbisogno al 2013 di 178,65 ettari (deficit al 2013 di circa 21,71 ettari);

- alla dotazione attuale complessiva di circa 22,82 ettari per attrezzature di interesse generale (zone F) corrisponda un fabbisogno al 1997 di 159,66 ettari (deficit al 1997 di circa 143,91 ettari) ed un fabbisogno al 2013 di 173,72 ettari (deficit al 2013 di circa 150,90 ettari, quasi totalmente attribuibili alla mancanza di "aree a parco");

- alla dotazione attuale "nulla" di aree a standard per le attività produttive corrisponda un fabbisogno (0,10xSt) pregresso di 35,39 ettari ed emergente di 5,62 ettari (deficit complessivo al 2013 di circa 41,01 ettari).

Quadro riepilogativo dei fabbisogni e deficit delle aree a standard e delle aree per attrezzature (rif. tabella 33 a pag. 77 della Relazione di Piano, integrata)

Il soddisfacimento dei fabbisogni emergenti di aree per US e per zona F, quelli cioè dovuti alla popolazione ed alle attività che si insedieranno nel periodo 1997-2013, si concretizza nelle superfici territoriali di ciascuna zona omogenea nell'ambito della pianificazione esecutiva, per cui la Variante ha soddisfatto, con vincolo diretto, i soli fabbisogni pregressi sopra indicati all'anno 1997.

Più in particolare, per quanto attiene specificatamente agli standards della residenza, si verifica quanto segue (rif. tabella n.251b a pag.68 della Relazione di Piano):

- standards nelle zone A + B + "C attuate" 164,21
- standards nella zona "C non attuata" 5,77
- standards nella nuova "zona 167" 8,67

\_\_\_\_\_ torna il fabbisogno complessivo  
178,65 ettari

### 3.5 Zonizzazione

La ritipizzazione delle aree urbane ed extraurbane, organizzata in modo da rendere massime le corrispondenze tra le zonizzazioni del PRG/1971 e quelle del "PRG adeguato", è stata articolata come segue.

#### 3.5.1 - Le zone:

Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie (UP) (NTA, art. 2.02) (viabilità, verde di decoro, parcheggi di UP, aree



ferroviarie)

- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) nelle zone omogenee "A", "B", "C", o ad esse pertinenti con specifica individuazione (NTA, artt. 2.30-2.35) (nel PRG/1971, artt. 19, 25, 26, 27) (scuole dell'obbligo, attrezzature civili e religiose, verde di quartiere, verde attrezzato e sport, parcheggi di US)
- Aree per attrezzature di interesse generale, zona omogenea "F" (NTA, art.2.04), articolate nelle sottozone:
  - sottozona Istruzione superiore" (NTA, art. 2.04/a) ("a")
  - sottozona "ospedale" (NTA, art. 2.04/b) ("b")
  - sottozona "parco urbano" (NTA, art. 2.04/c)
- Aree per attrezzature urbane (NTA, art. 2.04.3) (cimitero, attrezzature tecnologiche ed annonarie, attività circensi e fiere temporanee)
- Costa, zona litoranea ("AP") (NI A, an.2.05) (nel PRG/1971, art. 20)
- Aree militari ("AP") (NTA, art.2.04.3/e)

Zone per insediamenti prevalentemente produttivi

- Aree per attività prevalentemente agricole, zona omogenea "E":
  - sottozona agricola "normale" ("E") (NTA, artt. 2.07-2.09) (nel PRG/1971, art. 20)
  - sottozona "ambito territoriale esteso A" (NTA, artt. 2.11.2, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso B" (NTA, artt. 2.11.3, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso C" (NTA, artt. 2.11.4, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso D" (NTA, artt.2.11.5, 2.12)
- Aree per attività prevalentemente industriali, artigianali, commerciali, di deposito e attività assimilate, zona omogenea "D" (NTA, art.2.13.1):
  - sottozona "D1" (NTA, art. 2.13.2) (nel PRG/1971, art. 16)
  - sottozona "D2" (NTA, art. 2.13.3) (nel PRG/1971, artt. 17, 18, 22)

Zone per insediamenti prevalentemente residenziali (NTA, artt. 2.14. 2.15)

- Zona omogenea "A":
  - sottozona "centro antico" ("A") (NTA, art. 2.16) (nel PRG/1971, art. 8)
  - sottozona "di interesse storico" ("A1") (NTA, art. 2.17) (nel PRG/1971, art. 9)
- Zona omogenea "B" (NTA, art. 2.18):
  - sottozona "edificata a nord della ferrovia" ("B1")
    - "B1.1" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, artt. 1,3)
    - "B1.2" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 2)
    - "B1.3" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 4)
    - "B1.4" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 5)
  - sottozona "da ristrutturare o ricostruire" ("B2") (NTA, art. 2.20) (nel PRG/1971, artt. 10,11)
  - sottozona "già industriale da trasferire" ("B3") (NTA, art. 2.21) (nel PRG/1971, art. 12)
  - sottozona "edificata a sud della ferrovia" ("B4") (NTA, art. 2.22) (nel PRG/1971, artt. 6,7)
  - sottozona "edificata secondo PL/PP/PZ" ("B5") (NTA, art. 2.23) (nel PRG/1971, artt. 15,29)
- Zona omogenea "C" (NTA, art. 2.27):
  - sottozona "parzialmente impegnata" "C1" (NTA, art. 2.27)
    - C1.1 (NTA; art. 2.27) (nel PRG/1971, art. 13)
    - C1.2 (NTA, art. 2.27) (nel PRG/1971, art. 14)
  - sottozona "edilizia residenziale pubblica" "C2" (NTA, art. 2.28)

- Zone omogenee "A", "B", "C":
- aree per urbanizzazioni secondarie ("US") (NTA, artt. 2.30-2.35)
- aree a verde privato (VP) (NTA, art. 2.29) (nel PRG/1971, art. 21)
- edifici tutelati (UT) (NTA, art. 2.24) (nel PRG/1971, art. 28)

### 3.5.2- La superficie delle zone:

#### Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie: aree per la viabilità: non computate; aree ferroviarie (AF), in 4 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 26,54 ettari;
- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) direttamente individuate, distinte in 27 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 81,75 ettari, cui vanno sommate tutte quelle ricadenti nelle maglie di zona "A", "B", "C".
- Aree per attrezzature di interesse generale ("F"), distinte in 5 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 28,28 ettari.
- Aree per attrezzature urbane ("AT"), distinte in 3 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 19,17 ettari.
- Costa: zona litoranea ("AP") complessivamente pari a 38,36 ettari, è distinta in due perimetrazioni; area annessa ("AN"), articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 122,75 ettari.
- Area militare ("AM"), pari a 15,06 ettari

#### Zone per insediamenti prevalentemente produttivi - Zone omogenea "E";

- Zona omogenea "D": la sottozona "D1", distinta in 19 perimetrazioni, è complessivamente pari a 240,21 ettari;
  - Zona omogenea "D": la sottozona "D2", distinta in 12 perimetrazioni, è complessivamente pari a 73,31 ettari;
- per complessivi 353,86 ettari.

#### Zone per insediamenti prevalentemente residenziali

- Zona omogenea "A1": sottozona "centro antico - A", complessivamente pari a 29,02 ettari; sottozona "di interesse storico - A1", articolata in 2 perimetrazioni, è complessivamente pari a 3,74 ettari
- Zona omogenea "B":
- sottozona "B1.1", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 21,05 ettari; - sottozona "B1.2", articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 7,23 ettari;
- sottozona "B1.3", non perimetrata;
- sottozona "B1.4", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 39,05 ettari; - sottozona "B2", articolata in 10 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,21 ettari; - sottozona "B3", in una unica perimetrazione di 3,47 ettari;
- sottozona "B4.1", articolata in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,73 ettari;
- sottozona "B4.2", in una unica perimetrazione di 11,43 ettari;
- sottozona "B.5", articolata in 28 perimetrazioni, è complessivamente pari a 119,931 ettari; per complessivi 214,23 ettari.
- Zona omogenea "C":
- sottozona "C1.1", articolata in 21 perimetrazioni, è complessivamente pari a 72,20 ettari; - sottozona "C1.2", articolata in 8 perimetrazioni, è complessivamente pari a 113,72 ettari;
- zona "C2", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 67,51 ettari; per complessivi 155,60 ettari.

- Verde privato, articolato in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 13,40 ettari.

### 3.6 Localizzazioni insediative

potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti).

Di contro, i fabbisogni calcolati secondo i "Criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati, nel 1997, pari a 5.130 stanze e, nel 2013, pari a 22.814 stanze.

Risulta pertanto un esubero di 4.028 stanze (pari a 26.842-22814 stanze), presumibilmente imputabile - in via principale - alle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative complessive della strumentazione. \9gente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art. 2 della L. n. 10/1977).

Anche le localizzazioni delle previsioni insediative per il lavoro organizzato (il sistema produttivo nella zona omogenea "D"), non possono essere che quelle libere al 1997, o parzialmente libere nelle aree tipizzate con tali destinazioni dal PRG/1971, e successive specifiche varianti, che sono pari a circa 16,45 ettari, sul versante di ponente e circa 39,78 ettari, sul versante di levante, per complessivi 56,23 ettari. Mentre, i fabbisogni calcolati secondo i "criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati al 2013, pari a 37,20 ettari ma, al riguardo, va considerato che tale calcolo del fabbisogno, nel caso di Barletta, è largamente approssimato per difetto poiché nella individuazione della "popolazione attiva" è impedito tenere conto del notevole numero dei lavoratori non "residenti", ma "presenti" in quanto pendolari dai comuni vicini.

Ne deriva che, per soddisfare i fabbisogni al 2013 del sistema produttivo, il "PRG adeguato" non ha né individuato nuove aree, né ridotto le attuali dotazioni che, peraltro, risultano già impegnate da utilizzazioni di natura sia privata che pubblica.

Per le urbanizzazioni, dalle analisi si deduce che i fabbisogni pregressi (rispetto ai minimi del DIM 1444/1968) di cui il "PRG adeguato" deve individuare il soddisfacimento sono così riepilogabili: aree di US per l'istruzione, deficit di 9,91 ettari; aree di US per attrezzature, esubero di 4,27 ettari; aree di US per verde attrezzato, deficit di 2,47 ettari; aree di US per parcheggi, esubero di 1,03 ettari.

Il "PRG adeguato", riscontrato un convenzionale deficit per US di circa 7,07 ettari, ha localizzato urbanizzazioni secondarie nell'ambito della maglia US.03, della superficie di circa 8,00 ettari, (a Ovest dell'abitato), e nell'ambito della maglia US.08, della superficie di circa 1,92 ettari, (a SudOvest dell'abitato).

Il deficit di aree per istruzione superiore (zona F) di 5,72 ettari è stato localizzato nell'ambito delle maglie di US poste a Sud dell'abitato sulla via per Andria; quello relativo al parco urbano nella maglia AN.03, area annessa alla zona costiera di levante (80,91 ettari), e nelle maglie AN.01, AN.02, area annessa alla zona costiera di ponente (29,09 e 12,71 ettari), più tutta l'area annessa alla zona costiera di ponente fino alla foce dell'Ofanto, non computata nella sua estensione.

### 3.7 Sistema della viabilità

Il "PRG adeguato" ha recepito le risultanze del progetto preliminare del "1° Piano Urbano del Traffico" elaborato ai sensi della Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 08.08.1986, che ha fornito elementi di conoscenza e prospettato soluzioni che, non prevedendo integrazioni "strutturali" sono da considerarsi soltanto come ottimizzanti le attuali dotazioni viarie, e che il "PRG adeguato" ha verificato essere congruenti con l'impianto urbano concretatosi, ad oggi, in esecuzione del PRG/1971, ma che - come nello stesso Piano rilevato - sono assolutamente insufficienti a determinare significativi miglioramenti nella mobilità interna al territorio urbano.

Al riguardo, il "PRG adeguato", in coerenza con i suoi obiettivi, ha limitato le sue previsioni nel solo raccordo delle strade di recente realizzazione, organizzandone il funzionamento a sistema, senza prevedere nuovi assi viari.

Con riferimento all'inquinamento acustico, nella città di Barletta non è stata data esecuzione alla legge

447/1995 che attribuisce ai Comuni funzione di pianificazione e controllo sull'inquinamento acustico, per cui non è stata elaborata la classificazione del territorio comunale in "zone acustiche".

Allo stato, pertanto la qualità abitativa in ordine ai livelli sonori deriva in notevole misura, dai requisiti "acustici" degli edifici che, nel recente DPCM 5.12.1997, hanno trovato la loro prima definizione.

#### 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL COMITATO RISTRETTO

##### 4.1 Settore residenziale

Con riferimento al riscontrato esubero di 4.028 stanze delle potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti, rispetto al fabbisogno del settore residenziale calcolato all'anno 2013, va rilevato che lo stesso riviene principalmente dalle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative

complessive della strumentazione vigente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art.2 della L. n. 10/1977).

In merito a detto Piano di Zona, peraltro, va preso atto che l'Amm.ne Com.le ha già adottato un provvedimento di indirizzo generale finalizzato al ridimensionamento della parte ancora non realizzata (delibera di C.C. n. 41 del 26/03/2001 "Approvazione del 2° Programma triennale di attuazione del Piano di Zona").

Nell'ambito di detto procedimento, pertanto, l'Amm.ne ricondurrà il dimensionamento complessivo del settore residenziale nei limiti innanzi rilevati.

##### 4.2 Settore produttivo

Con riferimento al settore produttivo, va preso atto delle evidenziate peculiarità e caratteristiche dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale della città di Barletta, che giustificano il riscontrato sovradimensionamento delle aree produttive rispetto ai criteri di calcolo di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989.

Va peraltro considerato che trattasi di mera riconferma di previsioni insediative rivenienti dalla pregressa strumentazione urbanistica vigente e già in gran parte attuate.

Con riferimento, inoltre, alla dotazione di aree a standards per detto settore, risultata completamente deficitaria (rif. tabella 33 a pag.77 della Relazione di Piano), in quanto non prescritta per le zone produttive in questione dal previgente P.R.G., va considerato che un'eventuale ipotesi di individuazione ex-novo - in questa fase - di aree a standards al servizio delle zone produttive, risulterebbe inammissibile nell'ambito del presente procedimento amministrativo, comportando la necessità di preordinate valutazioni e determinazioni comunali.

Per la risoluzione di detta problematica, pertanto, occorre rinviare a successivi e separati provvedimenti comunali da assumersi ex art.16 della L.r. n. 56/1980.

##### 4.3 Adempimenti per il "S.I.C."

In relazione alla presenza, al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, del Sito di Interesse Comunitario "STC. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n.95, si precisa che l'Amm.ne Com.le dovrà acquisire la "Valutazione d'incidenza" ai sensi della L.r. 12/04/2001 n. 11, preventivamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle aree interessate complessivamente da detto S.I.C.

##### 4.4 Adempimenti ex L. n. 64/1974

In relazione alla presenza del vincolo di zona sismica interessante il territorio del Comune di Barletta, si

richiamano all'Amm.ne Com.le le pertinenti disposizioni e prescrizioni della L. n. 64/1974.

#### 4.5 Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Si richiamano all'Amm.ne Com.le gli adempimenti prescritti dal P.U.T.T./P. approvato con Delibera di G. R. n. 1748/2000.

### 5. OSSERVAZIONI

#### N. 01 - PRESENTATA DA: Settore XI - LL.PP. del Comune di Barletta

L'osservazione è riferita alla interferenza che il nuovo asse stradale previsto nella variante in tangenza alla nuova 167 ha nei confronti del progetto, di iniziativa comunale, di un campo sportivo (calcio) posto in via dei Mandorli, nelle vicinanze del complesso "Parco degli Ulivi". L'interferenza si concretizza nella sottrazione, da parte della strada, di pochi metri quadrati sullo spigolo sud-ovest all'area di pertinenza del campo sportivo.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Dalla planimetria allegata alla osservazione risulta come l'interferenza fra il progetto dell'opera ed il nuovo asse stradale sia minimale, tale da potersi risolvere sia all'interno dello stesso progetto del campo di calcio, meglio adattando all'andamento della nuova strada la disposizione planimetrica delle attrezzature sportive, sia con accorgimenti in sede di progettazione esecutiva dell'asse stradale.

Il CC: "L'osservazione è accolta con le prescrizioni di cui nella controdeduzione".

Parere del CUR: Accolta come C.C., con inserimento nelle tavole D2 ed E2 del "PRG conforme" della dicitura:

"In sede esecutiva, il tracciato, della strada a Sud della nuova 167 terrà conto della struttura sportiva esistente"

#### N. 02 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Di Malta + 11

2,5 mc/mq) sottoposta alla procedura del piano urbanistico esecutivo.  
6,0 mc/mq).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

#### N. 03 - PRESENTATA DA: Sig. Michele Pentrella + 5

Si osserva che le aree a destinazione agricola, comprese in maglie in massima parte impegnate da zona D già oggetto di edificazione, non possono più avere alcuna utilizzazione agricola, per cui una razionale loro destinazione non può essere che quella di aree pertinenziali a quelle industriali confinanti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

#### N. 04 - PRESENTATA DA: Sig. Angelo Francesco Schinaia + 5

Si osserva che nella Variante adottata non è stata motivata la riduzione dell'altezza, prevista dal vigente PRG pari a m. 30,00, per gli edifici prospicienti le piazze.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

#### N. 05 - PRESENTATA DA: Arch. Savino Peschechera (Architetti di Barletta)

La osservazione è multipla. Si osserva che:

#### Osservazione 1

1. Relativamente alla maglia C1A-02 (viale Regina Margherita) non v'è congruenza tra la tavola D2 e la tavola E.2, dovendo essere esatta la indicazione della tavola E2. Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

1. E' esatta la rappresentazione della tavola E2: la destinazione corretta della maglia sul viale Regina Margherita è quella di C1.1-02, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia (viale Regina Margherita) corrispondente a quella definita nella tavola E2 come C1.1-02, erroneamente campita come zona 8, è da leggersi come zona C1.1."

Il CC: Il punto 1 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 2

2. Relativamente alla maglia "C" interclusa tra le maglie B5-27, C1.1-02 e C1.1-01 (viale Regina Margherita) non è stata definita nella tavola E2.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

2. Per tale maglia (viale Regina Margherita) è esatta la zonizzazione rappresentata nella tavola D2, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola E2 la dicitura:

"La maglia (viale Regina Margherita) interclusa tra le maglie B5-27, C1.1-02 e C1.1-01 è da considerarsi facente parte della maglia C1.1-01."

Il CC: Il punto 2 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR:

Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 3

3. Relativamente alle maglie C1.1-16 e F-02 (via Canosa) vi sono errori nel retino della maglia F02 nella tavola D2 e nella definizione della maglia C1A-16 nella tavola E2.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

3. Per le maglie C1.1-16 e F-2 (via Canosa) sono confermate le destinazioni per attrezzature, con la correzione degli errori di scrittura e di definizione rilevati; la osservazione va pertanto accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia su via Canosa, tipizzata come C1.1 corrispondente alla maglia F-02 della tavola E2, è da considerarsi tipizzata come US".

e inserendo nella legenda della tavola E2 la dicitura:

"La maglia su via Canosa indicata come F-02 è da considerarsi definita come maglia US-29; la maglia indicata come C1.1-16 è da considerarsi definita come maglia F-02."

Il CC: Il punto 3 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 4

4. La maglia US-16 (nuovo PdZ) nella tavola D2 ha il retino della zona C invece di quello della US. Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Regionale

4. Per la maglia della zona 167 sottostante via Quasimodo, è esatta la tipizzazione, della tavola E2, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura: "La maglia corrispondente alla US-16 della tavola E2, tipizzata come C2 è da considerarsi tipizzata come US".

Il CC: Il punto 4 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 5

5. La maglia B5-22 (litoranea di levante) già "verde speciale L" è stata erroneamente tipizzata come B5-22.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

5. E' necessario mantenere il riferimento al quadro normativo del PRG/71 sia per quanto attiene gli indici che per le destinazioni d'uso. Fermo restando che trattasi di zona omogenea B e che le aree residuali non edificate vanno normate quali unità operative minime, delimitate dai limiti di zona e dal tessuto edificato esistente, deve essere comunque garantita la cessione gratuita delle aree a verde pubblico ed a viabilità in sede di sottoscrizione della convenzione.

Il CC: Il punto 5 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.23 delle NTA il seguente 4° comma:

"Nelle maglie B5-22 e B5-23, in assenza di PUE, sono ammessi interventi edilizi diretti applicando l'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) di 0,441 mc/mq e gli altri parametri della zona B1.1 di cui all'art. 2.19. La destinazione degli edifici è destinata a residenze nella misura massima del 56% della volumetria complessiva e, nella misura minima del 46%, ad attività di carattere collettivo e ricettivo; le superfici scoperte sono destinate a verde ed a parcheggi".

#### Osservazione 6

6. Dalla maglia B5-23 (litoranea di levante) va stralciato il complesso "La Terrazza" che ha destinazione turistico-alberghiera e quindi trattasi di zona D.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

6. La destinazione di zona non può essere modificata in conseguenza della destinazione d'uso di un edificio. Per tale maglia, comunque, valgono le considerazioni scritte per la contigua maglia B.22, per cui l'osservazione è da accogliere parzialmente inserendo nell'art. 2.23 delle NTA quanto dedotto al precedente punto 5.

Il CC: Il punto 6 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.23 delle NTA il seguente 4° comma:

"4. Nelle maglie B5-22 e B5-23, in assenza di PUE, sono ammessi interventi edilizi diretti applicando l'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) di 0,441 mc/mq e gli altri parametri della zona B1.1 di cui all'art. 2.19. La destinazione degli edifici è destinata a residenze nella misura massima del 56% della volumetria complessiva e, nella misura minima del 46%, ad attività di carattere collettivo e ricettivo; le superfici scoperte sono destinate a verde ed a parcheggi".

#### Osservazione 7

7. Le aree dello svincolo Patalini della SS 16bis non sono incluse nel novo PZ167.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 8

8. Manca la verifica degli standards urbanistici per i nuovi insediamenti produttivi successivi al decreto 1444;

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

#### Osservazione 9

9. I circa 36 ettari a destinazione pubblica per gli insediamenti produttivi vanno ricercati nei 200 ettari del

nuovo PIP.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 10

10. E' proposto l'inserimento di una "zona a verde speciale L" (art. 19 del PRG vigente) sulla litoranea di ponente dalla teleferica alla Fiumara.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 11

11. Con l'emendamento votato in CC il 16.02.2000, possono essere reiterate le "zone a verde speciali L" del vigente PRG, riducendo l'area a "parco urbano", che può essere esteso su tutto il territorio comunale.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 12

12. L'indice di fabbricabilità massimo applicabile nelle zone E3 ostacolerà il rinnovo urbano della Città per cui si suggerisce di perimetrare le zone di recupero edilizio ed urbanistico, lasciando gli indici vigenti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 13

13. Non è chiaro il motivo delle differenze tra gli indici di fabbricabilità e le diverse altezze/distanze degli edifici introdotte con la Variante.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 14

14. La tavola della viabilità non riporta alcune opere stradali a ridosso della SS16bis.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 15

15. Si propone di integrare il Regolamento Edilizio con un comma relativo alla istituzione della "consulta urbanistica".

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 06 - PRESENTATA DA: Coordinamento Tecnici- Imprenditori di Barletta

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n.5 cui si rimanda.

N. 07 - PRESENTATA DA: Sig. Michele Laporta / "Laporta Ortofrutticola"

Si osserva che il "vincolo" posto nella previsione che venga realizzato l'ampliamento dell'impianto di trattamento dei reflui liquidi, impegna aree che attualmente sono utilizzate da attività produttive e che, più specificatamente, interessano l'area, in zona agricola, dell'opificio della ditta dell'osservante. Viene specificato che l'opificio è già stato oggetto di concessione in sanatoria e che la Ditta ha partecipato al



bando per il finanziamento pubblico in attuazione dei Patti Territoriali Puglia. Viene, pertanto, chiesta una riconsiderazione della questione.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 08 - PRESENTATA DA: Sig. Gioacchino Sfregola

Si osserva che l'aver portato nelle zone per attività primarie il lotto minimo da 5.000 mq, com'è previsto nel vigente PRG, a 10.000 mq e 20.000 mq, considerato il frazionamento della proprietà agricola barlettana, risulta penalizzante per gli operatori del settore. Si chiede, pertanto, di riconsiderare tale normativa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

La Variante ha normato gli insediamenti nelle zone agricole in conformità delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in coerenza con le acquisizioni tecniche più recenti.

La articolazione della stessa, inoltre, in più sottozone ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, e in funzione delle possibili attività dirette ed indirette insediabili risulta compatibile con un lotto minimo di superficie pari a 5.000 mq.

Il CC: "La osservazione è accolta nei termini delle controdeduzioni";

Parere del CUR: Si accoglie, concordando con le determinazioni dell'Amm.ne Com.le, trattandosi di ripristino d' norma per la zona agricola vigente.

N. 09 - PRESENTATA DA: Vincenzo Salzo + 7

E' uguale a parte della Osservazione n.21 (qui di seguito esaminata).

Osservazione 1 (è identica al punto 3 della Oss. 21):

Nella numerazione delle maglie D2, è stata omessa la numerazione posta ai margini della maglia D2.12 e D.2.13, e nell'art. 2.13.3 delle NTA non è specificata la destinazione di tale maglia e di quelle D2. 10 e D2.14.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

La osservazione evidenzia alcune omissioni nella elencazione e nella disciplina delle maglie della zona D2: il suo accoglimento consente di ovviare a dette omissioni.

Il CC: "La Osservazione è accolta"

Parere del CUR: Si accoglie e si ritiene di inserire nell'art. 2.13.3 delle NTA il seguente comma:

"La sottozona confinante con quelle D2,12 e D2.13, denominata D2.13bis, è normata come dette due sottozone. Le sottozone D2. 10 e D2.14 sono normate come le sottozone D2.11, 12, 13".

Osservazione 2 (è identica al punto 4 della Oss. 21):

Alla norma, per le zone D, che prescrive sia per le recinzioni che per le costruzioni la distanza minima dall'asse stradale di 20 m, è da preferirsi la definizione della larghezza stradale su cui attestare le recinzioni, e la distanza delle costruzioni dalla stessa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

La larghezza delle strade nelle zone D e le distanze delle costruzioni/recinzioni dall'asse delle stesse, sono state oggetto di specifica attenzione e decisioni in Consiglio Comunale, in considerazione anche della caoticità di alcune situazioni di fatto. Ferma restando la distanza dall'asse stradale delle costruzioni (che è, peraltro, quella attualmente vigente) è tecnicamente possibile "ridurre" la larghezza destinata alle corsie di marcia più le aree per il parcheggio lungo i confini e/o le inversioni di marcia, consentendo una minore distanza delle recinzioni dall'asse stradale.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie e, nel rispetto dell'art. 2.02 delle NTA, si inseriscono le seguenti modifiche:

Art. 2.13.2 delle NTA, il punto 'W' viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m" Art. 2.13.3 delle NTA, il punto "6" viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m"

Osservazione 1 bis

E' dichiarata solo indicativa e non definitiva la previsione viaria delle strade di collegamento, delle zone D2, 11, 12, 13.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 10 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Maffione

La osservazione è articolata in:

1. La zona di rispetto non è univocamente determinata poiché non v'è coerenza tra la tavola A.11.3 e la tavola D.2. Si chiede la modifica del limite indicato su tali elaborati.

2. In considerazione del disposto del 4° comma dell'art. 57 del DPR n. 285/1990 e dello stato di fatto, si chiede la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 200 a 100 metri.

3. Subordinata alla "2", si chiede una delimitazione della fascia di rispetto che mantenga la profondità dei 200 m a partire dal perimetro del cimitero storico e riduca detta profondità a 100 m dal perimetro dell'ampliamento.

4. Subordinata alla "2" e "3", si chiede una delimitazione della fascia di rispetto di 200 m dal perimetro del cimitero così come riportato nel PRG vigente, e una delimitazione di, 100 dal perimetro dell'ampliamento.

5. Si osserva che, nel rispetto della irretroattività degli atti amministrativi, al termine del punto 2.62.2 del Regolamento Edilizio, vengano aggiunte: "Sono fatti salvi i procedimenti di sanatoria in corso al momento dell'adozione della variante al PRG".

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale, fermo restando la potestà del C.C. di ridefinire, in fase successiva e separata dal presente provvedimento, l'area di rispetto cimiteriale ove ne sussistano i presupposti di legge e secondo le disposizioni vigenti.

N. 11 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Dei Carmine

Si osserva sia la illogicità della prescrizione, nella zona D, della distanza dall'asse stradale di 20,00 metri sia per le costruzioni che per le recinzioni, sia la opportunità che l'indice di fabbricabilità sia applicato anche sulle aree cedute per destinazione stradale.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Il contenuto dell'Osservazione attiene all'illogicità della prescrizione della distanza stradale analoga sia per le costruzioni che per le recinzioni delle zone D. Si ritiene che l'anomalia sia scaturita dal non avere espressamente graficizzato le complanari del PRG/71 e che pertanto è necessario tenerne adeguatamente conto per poter accogliere l'Osservazione nella parte in cui possono essere autorizzate le recinzioni a filo strada. Si conclude pertanto con il proporre l'accoglimento dell'Osservazione articolando così le Norme Tecniche: Il punto 6 dell'art. 2.13.2 delle NTA viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20, 00 m; delle recinzioni minimo 9, 00 m. - Per via Trani, al fine di consentire il completamento delle controstrade esistenti e della cessione al Comune delle relative aree di giacitura:

Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m; delle recinzioni nel rispetto degli allineamenti esistenti delle controstrade.

Il punto 6 dell'art. 2.13.3 delle NTA viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m. -

Per via Foggia, al fine di consentire il completamento, delle controstrade esistenti e della cessione al

Comune delle relative aree di giacitura:

Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m; delle recinzioni nel rispetto degli allineamenti esistenti delle controstrade."

Il CC: "La osservazione è accolta nei termini delle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 12 - PRESENTATA DA: Antonio Santoro / Edildomus srl

Si osserva che la modifica della destinazione di zona da "zona verde speciale L" del PRG vigente a "parco urbano" della Variante è tecnicamente non motivata e non coerente con determinazioni assunte dal Consiglio Comunale. Si chiede, pertanto, il ripristino della precedente disciplina (art. 19 NTA del PRG vigente) magari coordinandola con gli "ambiti distinti" (art. 213.3B delle NTA della Variante).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 13 - PRESENTATA DA: Tecnici Settore XII -Servizio Edilizia, Comune di Barletta

La osservazione è multipla. Si osserva che:

- Circa la zonizzazione:

1. Nella tavola della zonizzazione della Variante, non ha trovato applicazione la sottozona B1.3, ancorché indicata in legenda e disciplinata nell'art. 2.19 delle NTA.
2. La maglia di zona industriale su via Trani, compresa tra la zona D1 e la maglia del Circolo Tennis, è stata tipizzata come "E normale".
3. Le maglie della ex "zona piccola industria" verso Trani a sud della ferrovia sono state tipizzate D1 mentre sono D2.
4. La maglia tra le vie Vittorio Veneto, Barberini e Marconi non è stata tipizzata.
5. La maglia tra le vie Fracanzano, Zara e Trento non è stata tipizzata.
6. Il villaggio Turistico Fiumara non è stato tipizzato.
7. Nella tavola ;Q2 le maglie C1.1 e F-02 (via Canosa) sono tipizzate in modo errato (la prima è F, la seconda US), e lo è anche la piccola maglia C1.1 a ovest in angolo tra le vie Canosa e Cassandro che è B4.1.

- Circa le Norme Tecniche di Attuazione:

8. All'art. 1.20 "Volume degli edifici", al comma 5, si propone di aggiungere un comma finalizzato a contenere al minimo necessario i "volumi tecnici" ed a vincolarne la destinazione d'uso.
  9. All'art. 2.22 al comma 2, il riferimento all' "art. 2.16" va sostituito con "art. 2.18".
  10. All'art. 3.01, il comma 2, andrebbe riferito alla sola maglia, riviera di levante, di "parco urbano" individuata nella tavola D2, con il simbolo 1".
  11. All'art. 2.16, al comma 4, agli interventi consentiti nel centro storico in assenza di PIP/PL/PR, viene proposto di aggiungere quello della "ristrutturazione edilizia".
  12. All'art. 2.30, relativo alle urbanizzazioni secondarie presenti nelle zone omogenee, viene proposto di precisare che sono disciplinate non solo quelle direttamente tipizzate nelle tavole D2/E2, ma anche in quelle allegate alla Relazione.
  13. Viene evidenziato che per le zone agricole le superfici fondiarie minime fissate dalla Variante non è aderente alla realtà comunale poiché è presente una diffusa frammentazione della proprietà.
- Circa il Regolamento Edilizio:
14. Con riferimento all'art. 2.4, comma 3, viene chiesta una autonoma procedura, rispetto alla DIA, per le opere eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985.
  15. Con riferimento all'art. 2.5, comma 6, viene chiesta l'inclusione tra gli interventi edilizi liberi (e, quindi non sottoposti alla DIA) anche delle opere di manutenzione ordinaria relative all'esterno degli edifici.
  16. Con riferimento all'art. 2.5, comma 5, viene chiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria la procedura della DIA.

17. Con riferimento all'art. 2.23.11, in conseguenza di quanto nel punto 14 che precede viene chiesta la sostituzione di "In allegato alla" con "comunicato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/85".

18. Con riferimento all'art. 2.24.1, viene chiesta la sua sostituzione con il rinvio all'art. 2.5.

19. Con riferimento agli artt. 2.23.3, 2.24.2, 2.25.1, 1.26.1, viene chiesto, ai sensi della legge 135/97, l'inserimento della indicazione della impresa cui si intende affidare i lavori.

20. Con riferimento all'art. 2.10.2, nell'ultimo periodo viene chiesta l'inserimento anche della "DIA" oltre alla autorizzazione o concessione.

21. Con riferimento all'art. 3.34.3, con riferimento alle recinzioni in zona agricola, viene proposto il rinvio all'art. 2.07 delle NTA.

22. Con riferimento al Capo XVIII "norme transitorie", viene proposto l'inserimento di un articolo relativo agli edifici oggetto di condono edilizio, con la specificazione degli interventi eseguibili negli stessi.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

- Relativamente alla zonizzazione, le osservazioni sono pertinenti e consentono di porre rimedio a discrepanze tra elaborati ed imprecisioni.

1. L'adeguamento degli indici di fabbricabilità ha consentito anche alcune semplificazioni, da ciò l'accorpamento evidenziato nell'osservazione delle sottozone B1.3 e B1.4. L'osservazione, al fine di dare certezza nella lettura della Variante, va accolta con l'inserimento nella legenda della tavola D2 ed a chiusura dell'art. 2.19 delle NTA, della dicitura:

"La sottozona B1.3 non è presente nella zonizzazione della Variante di adeguamento alla l.r. 56/80.

2. La destinazione di zona della maglia è correttamente individuata nella tavola E2, come maglia D1.13; nella tavola D2 è, evidentemente, saltata la campitura. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia corrispondente alla maglia D1.13 della tavola E2, è tipizzata come sottozona D1."

3. La destinazione di zona delle maglie verso Trani a sud della sede ferroviaria è correttamente indicata nella tavola E2. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"Le maglie della zona industriale poste a sud della sede ferroviaria verso Trani, sono tipizzate come sottozona D2 e non come sottozona D1."

4. La maglia, compresa tra le vie Vittorio Veneto, Barberini e Marconi, non campita nella tavola D2, è a maglia B4.1. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura: "La maglia compresa tra le vie Vittodo Veneto, Barberini e Marconi, è tipizzata B4.1".

5. La maglia compresa tra le vie Fracanzano, Zara e Trento, non campita nella tavola D2. è una maglia B4.1. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia compresa tra le vie Fracanzano, Zara e Trento, è tipizzata B4.1".

6. L'osservazione va accolta inserendo nelle tavola "D1.D" e "D1.E" (scala 1:10.000) la dicitura:

"Il villaggio turistico Fiumara è tipizzato come zona B5, ed è disciplinato dai primi due commi dell'art. 2.23 delle NTA della Variante."

7. Per le maglie C1.1-16 e F-2 (via Canosa) sono confermate le destinazioni per attrezzature, con la correzione degli errori di scrittura e di definizione rilevati; la osservazione va pertanto accolta inserendo nella legenda della tavola D2 le diciture:

"La maglia su via Canosa, tipizzata come C1.1 corrispondente alla maglia F-02 della tavola E2, è da considerarsi tipizzata US."

"La maglia all'angolo tra via Canosa e via Cassandro, tipizzata come Cl. 1 (prospiciente la precedente), è da considerarsi tipizzata B4.1."

e inserendo nella legenda della tavola E2 le diciture:

"La maglia su via Canosa indicata come F-02 è da considerarsi definita, come maglia US-29; la maglia indicata come C1.1-16 è da considerarsi definita come maglia F-02."

"La maglia all'angolo tra via Canosa e via Cassandro, non definita (prospiciente la precedente), è da considerarsi appartenente alla maglia B4.1-04."

- Relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione si controdeduce come segue.

8. La osservazione deriva, evidentemente, dall'esperienza concretatasi nella prassi: relativamente ai volumi tecnici, una precisazione "qualitativa" sul dimensionamento, ed una procedura "vincolante" sulla destinazione, non sono escludibili. La osservazione, pertanto, può essere accolta inserendo nell'art. 1.20 delle NTA, in coda al 50 comma, la seguente frase:

"Il dimensionamento in pianta ed in altezza dei volumi tecnici (se esclusi dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità) deve essere contenuto nel minimo inviluppo degli impianti e degli spazi necessari per il loro montaggio e manutenzione. La loro destinazione d'uso deve essere vincolata con un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto a cura e spese del titolare della concessione edilizia.

9. La osservazione consente di correggere un errore di scrittura. Va accolta inserendo nella "errata corrige" delle NTA", all'art. 2.22, al comma 2, la correzione: il riferimento all' "art. 2.16" va sostituito con "art. 2.18".

10. La nonna ha portata generale ed è tesa a salvaguardare situazioni consolidate sia tecnicamente che giuridicamente, essa non può essere applicata ad una sola area. L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

11. L'intervento della "ristrutturazione edilizia", ancorché compreso tra gli interventi di recupero di cui alla legge 457/78, consente una trasformabilità degli edifici che, nei centri storici deve essere organicamente disciplinata da un piano esecutivo (PP, PR, PL) e non può essere "di garanzia" l'esito favorevole dell'esame episodico di un singolo progetto non contestualizzato. L'osservazione non è accoglibile.

12. Le urbanizzazioni secondarie comprese nelle varie zone omogenee e non sono state singolarmente individuate all'interno delle sottozone nelle tavole D2 ed E2, lo sono state nella tavola a.3.3. allegata alla Relazione. L'osservazione, pertanto, può essere parzialmente accolta, considerando soltanto tale allegato alla Relazione tra quelli prescrittivi della Variante, inserendo nell'art. 2.30 delle NTA il seguente comma 20:

"Le urbanizzazioni secondarie sono individuate nelle tavole D2, E2 e negli elaborati della tavola a.3.3. (elaborati a, b, c, d, e) allegata alla Relazione."

13. La definizione della superficie fondiaria minima nelle zone agricole è stata oggetto di specifica trattazione. Il richiamo della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

- Relativamente al Regolamento Edilizio si controdeduce come segue.

14. Per evidenti motivi di semplificazione e unificazione delle procedure, le opere di cui all'art. 26 della legge 47/85 sono state ricondotte nella procedura della DIA, fermo restando - ovviamente quanto prescritto dalla legge. La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

15. Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi all'esterno degli edifici coinvolge aspetti di interesse collettivo e/o pubblico che richiedono una responsabile definizione tecnica e, quindi, almeno la DIA. L'osservazione non è accoglibile.

16. Conseguenza del punto precedente. L'osservazione non è accoglibile.

17. Come sopra.

18. Come sopra.

19. In conformità del comma 8bis dell'art. 4 della legge 493/93, così come modificato dalla legge 135/97, l'osservazione va accolta con l'inserimento della dicitura "La DIA o la domanda di AUT va corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidate i lavori." negli articoli 2.23.3, 2.24.2, 2.25.1, 2.26.1.

20. La disciplina della conversione d'uso deve essere oggetto di specifica disciplina da parte della Regione. Nell'attuale quadro normativo la DIA non appare dia sufficienti garanzie per i profili di pubblico interesse (compatibilità con la destinazione di zona, rispetto standard) che la conversione può sollevare. L'osservazione non è accoglibile.

21. Tecnicamente è opportuno non avere sovrapposizioni normative. L'osservazione va parzialmente accolta sostituendo gli ultimi due periodi dell'articolo, 3.34.3 del RE con la dicitura: "Nelle zone E si applicano le prescrizioni delle NTA."

22. Le limitazioni proposte circa gli interventi sul costruito già oggetto di concessione in sanatoria non

sono condivisibili. Tutti gli interventi di recupero sono eseguibili sugli edifici già oggetto di concessione in sanatoria. Circa la conversione d'uso, inoltre, rimane pienamente confermato l'art. 2.10 del RE. L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

Il CC: "L'Osservazione è parzialmente accolta conformemente alle controdeduzioni" Parere del CUR:

Si accoglie nei limiti e nei termini delle determinazioni del Consiglio Comunale

N. 14 - PRESENTATA DA: Sig.ra Antonietta Leone + 3

Gli osservanti, rappresentanti di quattro ditte proprietarie di un edificio industriale in contrada Contufo evidenziano il fatto che il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 94/19.02.11999 alla Impresa edile Francesco Ruta, per la costruzione dell'edificio, poi diventato di loro proprietà, con accesso da un "tratturo interpoderale" prescrivendo l'arretramento del fronte su detto tratturo di 5,60 metri. Da ciò gli osservanti deducono che era nelle previsioni del Comune l'ampliamento di detto tratturo interpoderale per fare una strada a servizio degli insediamenti industriali della zona. Gli osservanti, inoltre, evidenziano che la previsione, nella Variante adottata, della prosecuzione della traversa di via Trani fino a via Misericordia, non può essere realizzata poiché su detta area, prima dell'adozione della Variante, è stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione di un plesso industriale. Essi, pertanto chiedono che venga previsto un asse stradale in ampliamento del citato tratturo interpoderale.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 15 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che la articolazione della "zona D" per attività industriali, artigianali, commerciali di deposito e movimentazione, e attività assimilate", di cui all'art. 2.13. delle NTA, in più sottozone con destinazioni diverse, è non soltanto contrastante con la logica degli insediamenti produttivi che non possono essere distinti dagli insediamenti di servizio agli stessi, ma è in sostanziale contrasto con il dettato normativo del DIM 1444/1968, così come confermato da una costante giurisprudenza; il DIM, infatti, comprende in una unica "zona omogenea" "le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati".

Il CC: "L'osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 16 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che la mancata proroga della legge regionale n. 30/1990 (caducata il 31.12.1999) ha modificato il quadro normativo della fascia litoranea e che pertanto vanno inserite nelle NTA e nei grafici della Variante le preesistenti situazioni, anche in relazione agli emendamenti approvati in sede di adozione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 25.2.2000 (delibera n. 16).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 17 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che nella tavola delimitante gli "ambiti territoriali distinti" non sono state evidenziate le zone omogenee così come classificate dal DIM 1444/68 e che ciò andrebbe fatto per evitare difficili interpretazioni.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 18 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Prascina

Viene osservato che non è stato applicato il disposto del DIM 1444/68 per la inclusione nella "zona omogenea B" di tutte le aree aventi le caratteristiche definite dallo stesso DIM.

Risulta, infatti, non inclusa nella "zona B5", normata dall'art. 2.23, l'area impegnata dal piano di lottizzazione presentato dall'osservante (che è stato "adottato" e non ancora approvato dal Consiglio Comunale) a differenza di quanto fatto per le altre aree comprese nella maglia. Viene, pertanto, chiesto che la tipizzazione dell'area in questione venga riclassificata da zona "C1" (con indice di fabbricabilità territoriale 1,5 mc/mq) in zona "B5" (con indice di fabbricabilità fondiario 6,0 mc/mq).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 19 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe De Raymondi

Si osserva come "l'antico borgo di Montaltino", con le previsioni della Variante, venga penalizzato nelle sue specificità, appunto di "borgo", e nelle sue vocazioni di sviluppo turistico e di centro di servizi per gli abitanti anche delle aziende agricole della zona, poiché è stato considerato come una semplice "masseria". Viene, pertanto, chiesto che, quanto meno, sia ripristinata la norma (art. 24 delle NTA) del vigente PRG.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Il comma 3 dell'art. 1.01 delle disposizioni generali - capo 1 - parte generale delle Norme Tecniche d'attuazione stabilisce la gerarchia degli elaborati grafici ad iniziare da quelli di maggior dettaglio (1:5.000). Seguono così per importanza quelli nel rapporto 1:10.000 e 1:25.000. In tema di zonizzazione si osserva che il territorio urbano risulta disciplinato dalla relativa tavola D.2 (1:5.000) mentre quello extraurbano è rappresentato nelle tavole 1:10.000 ed 1:25.000. Le zonizzazioni riportate nelle tavole 1:10.000 attengono solo ed esclusivamente agli Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi. Viene ripristinata la destinazione di zona del borgo di Montaltino come disciplinato dall'art. 24 delle NTA del PRG/71.

Il CC: "L'osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni";

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 20 - PRESENTATA DA: Sigg.ri Giuseppe Venceslao Tatò e Mario Marte Tatò

Si osserva che la trasformazione della destinazione di zona da "zona verde speciale L" (art. 19 del vigente PRG) a "parco urbano" dei suoli di proprietà, nella fascia litoranea di ponente, oltre a provocare danni patrimoniali, è in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Comunale (25.02.2000, del. n. 16) in sede di definizione degli "emendamenti" da apportare alla Variante in conseguenza della caducazione della legge regionale 30/90.

Viene pertanto chiesto che, riducendo l'estensione del "parco urbano", sulle aree di proprietà venga reiterata la destinazione di zona del vigente PRG.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 21 - PRESENTATA DA: Sig. Raffaele Giovanni Bruno

L'osservazione si articola in più argomenti:

Osservazione 1

1. La Variante non rispetta in senso stretto la zonizzazione del vigente PRG e, pertanto, non è una variante di "adeguamento" alla LIR n. 56/80 ma è una variante sostanziale.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 2

2. La sottozona B1.4-04 comprende aree che nel PRG vigente sono zone "C" e "D" per le quali la distanza dall'asse stradale è rispettivamente pari a 5,60 e 7,00 m, mentre la Variante nelle zone B1.4 (art. 2.19) prescrive per tale distanza quella di 9,00 m, con conseguente mancanza di allineamento tra i

fabbricati (anche con quelli di recente costruzione).

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

2. Il contenuto della osservazione ha aspetti di interesse pubblico (il perseguimento, per quanto possibile, di allineamenti lungo i fronti stradali nella costruzione e/o sostituzione edilizia nelle zone B) e, pertanto, il suo accoglimento costituisce un miglioramento delle NTA della Variante.

Il CC "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.19 delle Norme Tecniche di Attuazione, il seguente comma 2:

"2. Negli isolati ricadenti nella sottozona di cui al comma precedente, laddove in esecuzione del PRG 1971 sia stato realizzato almeno un edificio con allineamento rispetto all'asse stradale diverso da quello sopra indicato, è possibile costruire/ricostruire mantenendo tale diverso allineamento."

e dopo il comma 4 dell'art. 2.02:

"Per le strade di tipo a) e b) del precedente comma il PRG recepisce per l'intero tracciato la larghezza stradale minima uniforme pari alla somma dei due maggiori distacchi previsti dai tipi edilizi interessati per ciascun lato stradale"

Osservazione 3

3. Nella numerazione delle maglie D2, è stata omessa la numerazione posta ai margini della maglia D2.12 e D2.13, e nell'art. 2.13.3 delle NTA non è specificata la destinazione di tale maglia e di quelle D2.10 e D2.14.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

3. La osservazione evidenzia, alcune omissioni nella elencazione e nella disciplina delle maglie della zona D2: il suo accoglimento consente di ovviare a dette omissioni.

Il CC: "L'Osservazione è accolta"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si inserisce all'art. 2.13.3 delle NTA il comma:

"La sottozona confinante con quelle D2.12 e D2.13, denominata D2.13bis, è normata come dette due sottozone. Le sottozone D2.10 e D2.14 sono normate come le sottozone D2.11, 12, 13.

Osservazione 4

4. Alla norma, per le zone D, che prescrive sia per le recinzioni che per le costruzioni la distanza minima dall'asse stradale di 20 m, è da preferirsi la definizione della larghezza stradale su cui attestare le recinzioni, e la distanza delle costruzioni dalla stessa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

4. La larghezza delle strade nelle zone D e le distanze delle costruzioni/recinzioni dall'asse delle stesse, sono state oggetto di specifica attenzione e decisioni in Consiglio Comunale, in considerazione anche della caoticità di alcune situazioni di fatto. Ferma restando la distanza dall'asse stradale delle costruzioni (che è, peraltro, quella attualmente vigente) è tecnicamente possibile "ridurre" la larghezza destinata alle corsie di marcia più le aree per il parcheggio lungo i confini e/o le inversioni di marcia, consentendo una minore distanza delle recinzioni dall'asse stradale.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si inseriscono nelle NTA le seguenti modifiche:

Art. 2.13.2 delle NTA, il punto T" viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m" Art. 2.13.3 delle NTA, il punto "6" viene così sostituito:

"6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m"

Osservazione 5



5. La divisione tra le maglie US.24 e US.28 taglia il Villaggio del Fanciullo ponendo problemi nella attuazione delle maglie adiacenti.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

5. L'accoglimento della osservazione, destinando alla superficie di pertinenza del Villaggio del Fanciullo la intera maglia US.24, risponde a esigenze di razionalità.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si inserisce nell'art. 2.03 delle NTA, il seguente 7° comma:

"7. Il confine tra la maglia US.24 e le contigue maglie US.23 e US.28 coincide con il perimetro del complesso del Villaggio del Fanciullo".

Osservazione 6

6. La Variante non ha recepito recenti provvedimenti dell'Amministrazione.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 7

7. L'art. 5.20 del Capo XV del Regolamento Edilizio impone un criterio di numerazione dei civici su strada opposto a quello in uso.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

7. La correzione del prescritto del Regolamento Edilizio consente di riportare nel criterio vigente la numerazione dei civici su strada.

Il CC: "L'Osservazione è accolta"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e nel Regolamento Edilizio si cancella nel testo del punto 2 dell'art.5.20 l'espressione a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico".

N. 22 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Todisco

Si osserva che l'area situata sul lato mare di via Foggia all'altezza del viale del Cimitero, è regolarmente edificata fin da prima del PRG 1971 con edifici per attività produttive, e che di tale stato di fatto, già illegittimamente non considerato in sede di formazione del PRG vigente, viene ignorato anche nella presente "Variante di adeguamento". Si chiede pertanto che l'area venga tipizzata nel rispetto del DIM 1444/68.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 23 - PRESENTATA DA: Sig. Rosario Frezza

E' identica alla osservazione n. 22 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 24 - PRESENTATA DA: Sia Cosimo Damiano Lamonaca

Si osserva che le aree a destinazione agricola, comprese in maglie in massima parte impegnate da zona D già oggetto di edificazione, non possono più avere alcuna utilizzazione agricola, per cui una razionale loro destinazione non può essere che quella di aree pertinenziali a quelle industriali confinanti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 - PRESENTATA DA: Sia Giusep12e Cortellino + 6

E' identico a quello della osservazione n.24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 bis - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Cortellino / Monilar srl

Si osserva che in epoca anteriore alla adozione della Variante, su istanza dell'osservante, il Comune di Barletta ha rilasciato concessione edilizia per la realizzazione di un plesso industriale su un'area tipizzata dal PRG vigente come zona industriale; si osserva, inoltre, che alla data della pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di adozione della presente Variante, la costruzione del plesso era praticamente ultimata. La Variante sull'area in questione ha previsto una strada, in prosecuzione della traversa di via Trani esistente, che investe il sedime di detto plesso industriale determinando una situazione irregolare. Si chiede, pertanto, evidenziando anche il fatto che la "Variante" è di adeguamento alla L.R. 56 e non è una variante generale, di eliminare la previsione di detta strada.

Controdeduzione: La osservazione evidenzia una situazione di contraddittorietà tra alti amministrativi posti in essere dal Comune. L'accoglimento della osservazione consente di porvi rimedio.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 ter - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Cortellino

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 26 - PRESENTATA DA: Sig.ra Maria Pia Parente + 2

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 27 - PRESENTATA DA: Sig. Savino Damato

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 28 - PRESENTATA DA: Sig. Aniello Fucci

Si osserva che - la Variante, così come adottata, non rispetta l'emendamento approvato con delibera 16 del 25.02.2000 dal Consiglio Comunale, poiché include nel "parco urbano" le aree di due lottizzazioni progettate dall'osservante, con evidente danno. L'osservazione è sostanziata dalle argomentazioni contenute nel ricorso proposto al TAR Puglia avverso la delibera n. 31 del 13.03.2000 del Consiglio Comunale di adozione della Variante.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 29 - PRESENTATA DA: Sia Michele Rasola / Ramin srl

Si osserva che i suoli di proprietà dell'osservante lungo via Misericordia, tipizzati dal PRG vigente come "verde speciale L", siano stati ritipizzati dalla Variante in "parco urbano" con evidente danno. La osservazione viene sostanziata dal contenuto di un ricorso, allegato, al TAR Puglia.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 30 - PRESENTATA DA: Sig. Roberto Tatò

Si osserva, oltre ad aspetti procedurali ritenuti irregolari, che la Variante non ha tenuto conto dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 66/24.08.99 del PRUSST e, più specificatamente non ha tenuto conto della previsione ivi contenuta dell'ampliamento del centro commerciale - già dotato delle autorizzazioni di rito - posto su via Trani in prospicenza della Cemenzeria. Si chiede, pertanto, di prevedere nella disciplina della Variante la possibilità di realizzare detto ampliamento anche con riferimento alla legge regionale n.24/99 che disciplina, tra l'altro, la dotazione di parcheggi per i "nuovi" insediamenti commerciali.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 31 - PRESENTATA DA: Sig. Aniello Fucci

Riprende quanto già osservato nella osservazione n.28.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 32 - PRESENTATA DA: Sia Francesco Maffione

Ha contenuto simile a quello della osservazione n. 25bis.

Controdeduzioni La osservazione evidenzia una situazione di contraddittorietà tra atti amministrativi posti in essere dal Comune. L'accoglimento della osservazione consente di porvi rimedio.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 33 - PRESENTATA DA: Sig. Vincenzo Di Lauro + 8

Si osserva che la riduzione dell'indice di fabbricabilità nell'area impegnata dall'immobile sito in via Pier delle Vigne n. 25, renderà impossibile un adeguato risanamento dell'area, per cui si chiede il ripristino dell'indice previgente.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 34 - PRESENTATA DA: Sig.ra Carmela Capuano

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n. 33.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 35 - PRESENTATA DA: Sia Bartolomeo Doronzo

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n. 33.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 36 - PRESENTATA DA: Sig.ra Teresa Cavaliere

Si osserva che l'area di proprietà, già compresa nel 1983, in un piano di zona ex legge 167/1962, per l'avvenuta scadenza del PZ non può essere disciplinata dall'art. 2.23 delle NTA (sottozona B5 -zona edificata secondo PL/PP/PZ), ma deve essere sottoposta alla disciplina dell'art. 2.22 (sottozona B4 - zona edificata a sud della ferrovia).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale.

Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato

Si respingono, in quanto tardive ed irrituali rispetto alle modalità, di presentazione delle osservazioni e/o opposizioni prescritte all'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

**TUTTO CUIPIREMESSO E CONSIDERATO, IL COMITATO RISTRETTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE**

della Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente P.R.G. del Comune di Barletta, con le puntualizzazioni di cui al punto 4 della presente Relazione-parere, in ordine alle osservazioni vale quanto riportato al punto 5 della presente Relazione-parere.

Bari, li 18/03/2003

Arch. Massimo EVANGELISTA (Presidente della seduta)

Ing. Giovanni FARESE (Relatore)

Geom. Antonio ANCONA (Componente)

Ing. Nicola GIORDANO (Componente)

Ing. Bruno TODISCO (Componente)

Geom. Emanuele MORETI (Segretario)

---